

Le misure

01 | RINUNCE DEI SOCI

Per evitare salti di imposta, si stabilisce che le rinunce a crediti da parte dei soci non generano sopravvenienze attive tassabili per il debitore solo fino a concorrenza del valore fiscale del credito. Se il credito è dunque acquistato dal socio a un prezzo inferiore al nominale, la parte che eccede il costo è tassata in capo alla società partecipata

02 | BONUS DA CONCORDATO

Viene esteso al concordato

con continuità aziendale (186-bis legge fallimentare) il (penalizzante) regime del bonus attualmente previsto per gli accordi di ristrutturazione. La sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti non è imponibile solo per la quota eccedente rispetto alle perdite pregresse e di periodo, senza considerare il tetto dell'80%. Resta ferma l'intassabilità integrale per il concordato preventivo liquidatorio e il concordato fallimentare

03 | PERDITE SU CREDITI

La deduzione delle perdite su crediti da procedure concorsuali (o da accordi di ristrutturazione o da piani attestati) e quella per i minicrediti, può avvenire al momento di imputazione in bilancio anche se successivo all'esercizio di apertura della procedura o della scadenza semestrale del credito. La deduzione non può però effettuarsi oltre l'esercizio in cui il credito viene cancellato (o avrebbe dovuto esserlo) dal bilancio. Preciso il regime della deduzione in presenza di fondi tassati